

proposta di legge n. 118

a iniziativa del Consigliere Ricci

presentata in data 11 luglio 2011

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI
PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO
E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ

Signori Consiglieri, è noto come la criminalità organizzata giochi un ruolo determinante nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, anche se lo declinano in modo differente. Se nelle regioni meridionali la presenza mafiosa si realizza principalmente con il controllo del territorio, nelle regioni centro-settentrionali si realizza in maniera silenziosa, almeno inizialmente. Essa si manifesta con il monopolio sui traffici, con il riciclaggio di denaro sporco e con il controllo sugli appalti.

Le statistiche allegate alla relazione del presidente della Corte d'Appello di Ancona in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2011, evidenziano che nelle Marche il fenomeno delle associazioni di stampo mafioso, pur se efficacemente contrastate dalle forze dell'ordine, è in fase incrementale. Infatti si è registrato nell'ultimo anno un aumento dell'8% dei procedimenti iscritti alla Direzione Distrettuale Antimafia, un aumento del 200% dei delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, ed un incremento di alcuni reati "tipici" della criminalità organizzata, come le estorsioni (+ 4%) e le rapine ai danni dei privati (+ 3%).

Come è stato recentemente affermato anche dalla stampa locale, le Marche spesso sono terreno di conquista. Non sono rari i tentativi della criminalità organizzata di entrare nel distretto della calzatura (per rilevare imprese in crisi e per rubare idee e professionalità da trasmettere all'industria camorristica delle contraffazioni) e nel giro dei locali notturni, magari avvalendosi di collaboratori di giustizia dimoranti nella regione e poi usciti dai programmi di protezione, utili per aggregare soggetti malavitosi e per individuare possibili investimenti, tramite i quali riciclare il denaro sporco.

L'attività del crimine organizzato nella nostra regione, come sopra detto, si sviluppa soprattutto nei settori del traffico di stupefacenti, nelle estorsioni, nell'usura, nel gioco d'azzardo e nello sfruttamento del sistema della prostituzione. Non meno rilevante è l'inquinamento criminale dell'economia lecita, con il riciclaggio e il massiccio impiego di capitali, sovente "sporchi", nell'imprenditoria edile e nello smaltimento dei rifiuti. Abbiamo di fronte una criminalità subdola, che spara poco, così sfuggendo all'attenzione della cronaca nera, ma proprio per questo capace di incidere il sistema economico e sociale.

D'altra parte è anche necessario considerare il radicamento sociale delle mafie nelle sue reali dimensioni. Il tessuto socio economico delle Marche è sostanzialmente sano ed estraneo alle logiche omertose e conniventi

tipiche delle regioni dove la presenza criminale affonda in radici storiche lontane, presenta una notevolissima capillarità territoriale ed esercita una grande forza intimidatoria sulla generalità della popolazione. I marchigiani sono ancora molto distanti da questo clima e, laddove non combattono apertamente la mafia, ciò avviene perché il fenomeno non viene avvertito come problema, assai più che per paura e omertà.

Di fronte a questo scenario il compito delle istituzioni è innanzitutto quello di non ridimensionare il fenomeno, di non sottovalutarlo. Più le attività mafiose sono esposte ai riflettori della cronaca e all'attenzione delle Istituzioni, maggiore e più rapida è la maturazione di quegli anticorpi sociali e culturali senza i quali la sola azione repressiva non può sconfiggere le mafie.

E' questo il motivo per cui è necessario che la Regione Marche si doti di una legge regionale chiaramente finalizzata al contrasto delle attività mafiose, non sul fronte della repressione, perché a quella sono preposte le autorità statali che già stanno riportando importanti risultati sul campo, ma sui versanti delle politiche sociali e culturali.

La Regione deve quindi intervenire su due filoni essenziali:

- a) la prevenzione del fenomeno criminale mafioso, attraverso una pluralità di strumenti: accordi con enti pubblici ed organizzazioni private (art. 2 e 3); interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale (art. 4); sostegno ad attività educative e formative, promosse dalla Regione stessa o da scuole, Università o realtà private e finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie (art. 5); interventi per la prevenzione dell'usura (art. 6); con l'istituzione di una "giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (articolo 10);
- b) l'intervento successivo al manifestarsi di episodi riconducibili alla criminalità organizzata: con il sostegno alle vittime dei reati (art. 8) e la valorizzazione sociale dei beni confiscati (art. 7). Infine, con una norma altamente simbolica in materia di costituzione di parte civile (art. 12). Con questa norma l'istituzione si pone senza esitazione vicino al cittadino vittima della criminalità, sedendo al suo fianco nelle aule di giustizia, così compiendo un gesto inequivocabile di solidarietà.

La presente proposta di legge si ispira, anche nel lessico giuridico, alla recente legge regionale dell'Emilia Romagna n. 3 del 9 maggio 2011, alla legge regionale n. 2 del 14 feb-

braio 2011 della Lombardia, nonché alla proposta di legge che è all'esame del Consiglio regionale della Liguria. L'obiettivo è quello di contribuire ad un'uniforme azione regionale in tema di contrasto alle mafie, in modo che rile-

vanti differenze legislative non possano rendere alcune regioni più ospitali alle mafie di altre. Ovunque si deve infatti applicare lo stesso parametro, un rigoroso parametro di lotta incondizionata alla criminalità.

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Marche, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

Art. 2*(Accordi con amministrazioni pubbliche)*

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) rafforzare la prevenzione in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 3

(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) e con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), che operino nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni che richiedono l'ammissione ai contributi devono:

- a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;
- c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste nel comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.

Art. 4

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 5

(Misure a sostegno delle scuole e dell'Università per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell'Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
- b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
- d) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall'Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
- f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti marchigiani e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività della presente legge mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 6

(Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene)

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

Art. 7

(Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) attraverso:

- a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Art. 8

(Politiche a sostegno delle vittime)

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

Art. 9

*(Partecipazione all'associazione
"Avviso pubblico")*

1. La Regione Marche è autorizzata ad aderire ad "Avviso pubblico", associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 10

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 11

(Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali)

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 2 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

- a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 7, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
- b) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 3 anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- c) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 4.

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 2, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. L'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2002 svolge, oltre alle funzioni di cui all'artico-

lo 4 della medesima legge regionale, compiti di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle e sulle azioni da intraprendere per rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto.

6. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione della presente legge.

Art. 12

(Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla Assemblea legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla leg-

ge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 10606 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).